



Dott. Pierluigi Gigliucci
Direttore Amministrativo

Avv. Lucia Cancellieri
Dirigente ff Area Politiche del Personale
ASUR - Sede

Oggetto: Area Vasta 1 – Ipotesi di Accordo Profili Orari Personale Comparto – osservazioni su rilievi

Con riferimento alla Vs. nota prot. 5141/16/2/2017/ASUR/RU/P avente ad oggetto la trasmissione dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale in merito alla *“Ipotesi di accordo profili orari Personale Comparto Area Vasta 1”*, si rappresenta quanto segue.

Si prende atto delle osservazioni formulate dal Collegio e alla normativa ivi richiamata in base alla quale la materia sarebbe oggetto di informazione e non di contrattazione integrativa.

Tuttavia, si rappresenta alle SS.LL. che questa Area Vasta ha ritenuto di stipulare un accordo integrativo in materia di profili orari in forza di quanto previsto da altre fonti normative rispetto a quelle richiamate dal Collegio.

Nello specifico, l'ipotesi di accordo è stata elaborata secondo il combinato disposto:

- dell'art. 14, comma 3 della L. n. 161/2014 (*“...i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso”*);
- dell'art. 5 del CCNL del 10/4/2008 (*“In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell'ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute*



U.O. Gestione risorse umane

dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata).

Peraltro, vi è da sottolineare che l'ipotesi di accordo NON contiene alcuna deroga rispetto ai limiti fissati dalla legge, limitandosi a recepirne le prescrizioni in materia di riposo e orario di lavoro contestualizzandoli all'interno dell'organizzazione lavorativa di AV1 per una omogenea applicazione dei comportamenti aziendali.

Si ritiene inoltre che la stipula di un accordo integrativo in materia porti l'Area Vasta in una posizione di migliore e più forte tutela normativa anche nei confronti di eventuali controlli e ispezioni che possano essere effettuate dall'Ispettorato del Lavoro.

Si rimettono pertanto queste considerazioni alla Vs. attenzione, assicurando che questa Area Vasta si conformerà alle indicazioni che dovessero pervenire.

Distinti saluti.

Dott. Paolo Pierella

Dirigente Gestione Risorse Umane

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Direttore di Area Vasta